



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 70 del 06/05/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 aprile 2011, n. 646

MONOPOLI (BA) - Variante al PRG per esecuzione sentenza n.1871/2003 e ordinanza n.240/2005 TAR Bari, area ditta "C.E.R. srl". - Approvazione definitiva.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

“Con delibera di Commissario ad acta n.1 del 18/07/2005 è stata adottata la variante al P.R.G. del Comune di Monopoli, per la tipizzazione dell'area in catasto p.lla 3580 del foglio n.11 (dell'estensione di mq.3.404), di proprietà della "Costruzioni Edili Rotondo -C.E.R. s.r.l.", con attribuzione della destinazione di "Area per servizi di interesse collettivo".

Detta delibera C.A. n.1/2005, rimessa con la nota comunale prot.10221 del 04/05/06, comprende l'estratto di mappa catastale e lo stralcio delle N.T.A. del P.R.G. ed è corredata del seguente parere del Dirigente della Ripartizione Tecnica prot.842 del 18/07/05: "...in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime parere favorevole atteso che i riferimenti sui dati del vigente P.R.G. sono attendibili e che la ritipizzazione proposta per l'area de qua -così come formulata- non altera i limiti minimi degli standards di cui al D.M. 02/04/68."

A seguito delle pubblicazioni, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni.

Il provvedimento comunale è stato sottoposto all'istruttoria di rito da parte del competente Ufficio del Servizio Urbanistico Regionale, giusta relazione n.09 del 12/04/2007, dalla quale risulta quanto segue.

Come specificato in atti, l'area in questione è tipizzata nel P.R.G. del Comune di Monopoli come "Area per verde pubblico" (art.23 delle N.T.A. del P.R.G.), destinata a parchi pubblici e giardini e con divieto di costruzione.

Per la medesima area, per le considerazioni espresse nel provvedimento commissariale, e sulla scorta degli atti propedeutici citati nello stesso (istanze e diffide del ricorrente; sentenza n.1871/2003 del T.A.R. Bari, Sezione Seconda; ordinanza n.240/2005 del T.A.R. Bari, Sezione Terza), a cui si rinvia nello specifico, motivati in partenza dall'accertamento giudiziale della caducazione di vincolo di P.R.G. preordinato alla espropriazione e dal conseguente obbligo per il Comune di Monopoli di adottare i provvedimenti urbanistici di reintegrazione del P.R.G., è stata attribuita la destinazione di "Area per servizi di interesse collettivo".

Per la disciplina degli interventi viene fatto riferimento all'art.22 delle N.T.A. del P.R.G. (riportato in allegato B alla delibera citata), che prevede la realizzazione -secondo la specificazione del P.R.G.-di "attrezzature di servizio", come da elencazione riportata nell'articolo medesimo (con indice fondiario pari a mc/mq. 2), con le seguenti integrazioni determinate nella delibera stessa:

- che l'altezza massima non superi i metri 13;

- che il rapporto di copertura tra sagoma degli edifici destinati a servizi di interesse collettivo e superficie fondiaria non superi il 35%;
- che il 65% della superficie fondiaria -in cui può essere compresa la viabilità inerente gli accessi agli edifici destinati a servizio di interesse collettivo ed alle aree da lasciare inedificate-sia sistemata a "verde pubblico attrezzato" (da realizzarsi contestualmente alla volumetria destinata a "servizi di interesse collettivo"), e ceduta al Comune su specifica richiesta dello stesso, a scomputo del contributo di costruzione dovuto per legge.

Circa detta scelta pianificatoria, il provvedimento commissariale espone quanto segue:

- per il comprensorio n.3 del P.R.G. risulta una dotazione complessiva di mq.76.400 di spazi pubblici, parchi, gioco, sport (comprensiva di mq.2.950 a servizio del comprensorio 2 e di mq.6.000 a servizio del comprensorio 1), a fronte di un minimo di mq.43.645 derivante dal numero degli abitanti insediati e da insediare in zona B (per mq.5.674, pari a 4,5 mq/ab x 1.261 ab.) ed in zona C (per mq.37.971, pari a 9,0 mq/ab x 8.438 ab.);
- nel comprensorio di ricadenza dell'area interessata la dotazione di "verde pubblico" era in totale di mq.76.400 che, sottraendo mq.8.950 previsti a servizio di altri comprensori (mq.2.950 e mq.6.000), si riduce a mq.67.450, comunque in entità maggiore del minimo di mq.43.645 calcolato in ragione degli abitanti insediati e da insediare;
- da una recente verifica estesa a tutto il territorio abitato, l'entità superficaria degli standards urbanistici è risultata per tutti i comprensori superiore ai limiti di cui al D.M. 02/04/68 n.1444, tenuto altresì conto che a fronte di una previsione -nel ventennio 1974/1994-di 55.827 abitanti (vedi relazione del P.R.G.) vi è -alla data del 30/05/05-una popolazione di 49.765 abitanti e, quindi, inferiore a quanto previsto dal P.R.G., pur ad oltre un decennio dal termine previsionale assunto a base del conteggio;
- la variazione della tipizzazione urbanistica dell'area di che trattasi, nei termini di cui al dispositivo deliberativo, non indurrebbe alterazione dei limiti -peraltro inderogabili-del D.M. 02/04/68 n.1444 per la valenza dello strumento urbanistico.

Più in particolare, sono state addotte le seguenti valutazioni e motivazioni:

- a. consente l'intervento diretto da parte della ditta proprietaria per la realizzazione di strutture che soddisfano anche esigenze di interesse pubblico e migliorano la dotazione di infrastrutture di servizio del quartiere;
 - b. non altera la dotazione complessiva degli standards dello strumento urbanistico, giacchè la nuova tipizzazione se pur riduce, ma non al di sotto dei limiti di legge, le aree a verde pubblico, induce una equivalente maggiore consistenza di 'Aree a verde pubblico attrezzato', rispetto alla originaria previsione;
- così contemperando esigenze di interesse pubblico con quelle del proprietario dell'area che -a definitiva approvazione di tale nuova previsione urbanistica-potrà utilizzarne la suscettività edificatoria".

Nel merito, il S.U.R. ha rilevato e rappresentato quanto segue.

Con riferimento alla operata verifica della dotazione degli standards (posta a motivazione del provvedimento), in base alla quale viene affermato che non vi è alterazione dei limiti inderogabili del D.M. n.1444/1968, occorre considerare -in linea generale-che l'analisi del dimensionamento e dei fabbisogni nel settore residenziale e dei correlati servizi, a livello sia territoriale complessivo e sia "comprensoriale", sono contenuti propri di una nuova pianificazione urbanistica generale (peraltro in fase di avvio nel Comune di Monopoli) e richiedono una approfondita ricognizione attualizzata dello stato di fatto fisico-giuridico del territorio e del patrimonio edilizio ed immobiliare, ivi compresa l'analisi e la verifica dello stato di attuazione e della effettiva disponibilità delle aree destinate a standards nel P.R.G., quale quella in questione.

Cionondimeno, con riferimento strettamente alla tipizzazione attribuita all'area di cui trattasi, si

evidenza che l'art.22 delle N.T.A. del P.R.G. (richiamato nel provvedimento commissariale e posto in allegato B), include un'ampia tipologia di attrezzature (e precisamente: istruzione, sanità, sociali, culto, centri di quartiere -meglio definiti al punto "c" del medesimo articolo-, mercati, stazione autolinee, impianti tecnologici, cimiteri, interesse cittadino, attrezzature militari), la cui specificazione è rimessa al P.R.G. medesimo; in effetti, la Tav. 2 -Zonizzazione della V.G.P.R. indica, con apposita simbologia, l'allocazione puntuale, nell'ambito delle "aree per servizi di interesse collettivo", delle predette attrezzature distribuite sul territorio.

Ancora, in calce al medesimo art.22 è inserita la seguente disposizione:

"I servizi di cui al presente articolo vanno inseriti in appositi studi d'insieme estesi a maglie di P.R.G., da sottoporre al preventivo parere dell'ufficio urbanistico della Regione Puglia."

Rispetto alle predette prescrizioni della V.G.P.R., il provvedimento commissariale in esame non fornisce alcuna specificazione ai fini della realizzazione dell'intervento privato ipotizzato, e ciò con riferimento sia alla puntuale tipologia di attrezzatura da realizzare sull'area, secondo le esigenze individuate dall'Amm.ne Com.le, e sia alla delimitazione della maglia da sottoporre allo studio d'insieme prescritto dall'art.22 richiamato (per i "centri di quartiere" sono espressamente prescritti, invece, piani particolareggiati o di lottizzazione).

Parimenti assenti sono le indicazioni in ordine alla necessaria regolamentazione dell'uso pubblico dell'attrezzatura privata di cui si ipotizza la realizzazione.

Tutto ciò premesso, conclude il S.U.R., considerato - in ogni caso - che trattasi di provvedimento commissariale assunto in esecuzione di decisione del Giudice Amministrativo, per l'obbligatoria reintegrazione dello strumento urbanistico generale, e che la tipizzazione proposta è comunque riferita alle attrezzature di interesse collettivo ex D.M. n.1444/1968, si ritiene meritevole di approvazione detta tipizzazione, a condizione che in fase di controdeduzioni ex art.16/co.11° della L.r. n.56/1980, il Comune di Monopoli proceda:

A) alla puntuale specificazione, nell'ambito dei servizi elencati all'art.22 delle N.T.A. del P.R.G. e nel rispetto delle disposizioni dell'art.3 del D.M. n.1444/1968, della tipologia di attrezzatura da realizzarsi sull'area, secondo le esigenze individuate dall'Amm.ne Com.le, nonché della delimitazione della maglia da sottoporre allo studio d'insieme prescritto dall'art.22 richiamato;

B) alla regolamentazione dell'uso pubblico dell'attrezzatura di cui è ipotizzata la realizzazione.

Successivamente, gli atti sono stati rimessi al C.U.R., per il parere previsto dall'art.16/co.8° della L.R. n.56/1980, che in merito, giusto parere n.21/2007 nell'adunanza del 24/05/2007, ha espresso parere favorevole all'argomento, facendo propria la relazione istruttoria del S.U.R. n.09 del 12/04/07.

Con delibera n.1333 del 03/08/2007 la Giunta Regionale, conformemente alle sopra riportate risultanze e prescrizioni della relazione istruttoria del S.U.R. n.09/2007 e del parere del C.U.R. n.21/2007, in toto condivise, ha approvato la Variante al P.R.G. in oggetto, da sottoporre, stante le richiamate prescrizioni d'Ufficio, all'iter delle controdeduzioni comunali ai sensi dell'art.16 -undicesimo comma- della LR n.56/1980.

La suddetta DGR n.1333/2007 è stata notificata al Comune di Monopoli con nota prot.6947 del 05/09/2007.

Stante quanto innanzi, con nota prot.30178 del 01/07/2010 il Comune di Monopoli ha rimesso gli atti tecnico-amministrativi afferenti alle proprie controdeduzioni, di seguito specificati:

1. delibera di CC n.44 del 22/06/2010, comprendente la Relazione UTC prot.15169 del 06/04/2010;
2. schema di convenzione;
3. all. A - Relazione tecnica;
4. all. B - Studio urbanistico;
5. tav.01 - Stralci planimetrici;

6. tav.02 - Dati metrici;
7. tav.03 - Planimetria quotata;
8. tav.04 - Pianta piano interrato;
9. tav.05 - Pianta piano terra;
10. tav.06 - Pianta piano primo;
11. tav.07 - Pianta piano secondo;
12. tav.08 - Pianta lastrico solare;
13. tav.09 - Pianta copertura;
14. tav.10 - Prospetti;
15. tav.11 - Sezioni;
16. tav.12 - Render fotografici;
17. tav.13 - Particolari costruttivi;
18. tav.14 - Sistemazione verde attrezzato, particolari costruttivi;
19. Progetto prelim. opere di urb. - all. A - Relazione tecnica;
20. Progetto prelim. opere di urb. - all. B - Opere di urb. prim.. Calcolo sommario spesa e Q.E.;
21. Progetto prelim. opere di urb. - all. C - Opere di urb. sec.. Calcolo sommario spesa e Q.E.;
22. Progetto prelim. opere di urb. - tav.01 - Stralci planimetrici;
23. Progetto prelim. opere di urb. - tav.02 - Planimetria generale;
24. Progetto prelim. opere di urb. - tav.03 - Planimetria quotata;
25. Progetto prelim. opere di urb. - tav.04 - Opere di urb. prim.. Viabilità;
26. Progetto prelim. opere di urb. - tav.05 - Opere di urb. prim.. Reti pubbliche;
27. Progetto prelim. opere di urb. - tav.06 - Opere di urb. sec.. Standard a verde;
28. Progetto prelim. opere di urb. - tav.07 - Opere di urb. sec.. Parcheggi.

I predetti elaborati tecnici, denominati “Proposta di sistemazione urbanistica dell’area della società CER srl”, risultano redatti dell’Ing. L. Lenoci e presentati al Comune di Monopoli dai proprietari del suolo (CER srl), e consistono essenzialmente nel progetto a scala edilizia dell’intervento proposto.

In particolare, in riferimento puntuale alle prescrizioni regionali, in precedenza richiamate, risultano assunte le seguenti determinazioni/controdeduzioni da parte dell’Amm.ne Com.le (nello specifico, si richiamano sinteticamente i contenuti della Relazione UTC prot.15619 del 06/04/2010, allegata alla DCC n.44/2010):

A1) - PRESCRIZIONE REGIONALE DI CUI AL PUNTO “A)” DELLA DGR n. 1333/2007:

Puntuale specificazione, nell’ambito dei servizi elencati all’art.22 delle N.T.A. del P.R.G. e nel rispetto delle disposizioni dell’art.3 del D.M. n.1444/1968, della tipologia di attrezzatura da realizzarsi sull’area, secondo le esigenze individuate dall’Amm.ne Com.le, nonché della delimitazione della maglia da sottoporre allo studio d’insieme prescritto dall’art.22 richiamato.

Controdeduzioni comunali:

“La destinazione da assegnare all’intervento è quella di ‘centro di quartiere’, in quanto garantisce un equilibrato sviluppo dei servizi commerciali per il quartiere.

Nella zona il PRG prevede la presenza di un’altra area destinata a ‘centro di quartiere’, sulla quale è in corso di approvazione un progetto da parte di questi Uffici; pertanto la scelta di questa tipologia di attrezzatura deriva dal fatto che l’intero comprensorio ha bisogno di un sostanziale potenziamento dei servizi.

L’art. 22 delle NTA del PRG prevede che per i centri di quartiere venga redatto il piano di lottizzazione; mentre così come specificato nel paragrafo n.9 si procederà direttamente con il permesso di costruire per le motivazioni sopra riportate.

(...)

La maglia oggetto di studio comprende un'area di circa 46 ettari compresa da Via Marina del Mondo, Via Trieste, Via Aldo Moro, Via Cesare Beccarla e dalla linea ferroviaria esistente. Da tale studio, allegato alla proposta, scaturisce che tutte le previsioni del PRG relative alle aree residenziali sono state realizzate, mentre quelle relative alle 'aree per interesse collettivo' e quelle a 'verde pubblico' hanno avuto parziale attuazione.

In prossimità dell'area si possono trovare il Centro Sociale, la palestra comunale 'Gino Alba', il plesso scolastico del 4° Circo Didattico Statale 'Carolina Bregante' e la chiesa Regina Pacis. A fronte delle numerosissime residenze, che di fatto hanno saturato le previsioni di PRG, non c'è stato un equilibrato sviluppo dei servizi commerciali e direzionali tali da garantire una maggiore vivibilità di quartiere; l'intervento proposto è finalizzato al potenziamento di tali servizi, commerciali e direzionali, a migliorare la viabilità di collegamento con il plesso scolastico 'Bregante', sia carrabile che pedonale, ad aumentare la dotazione dei parcheggi pubblici e privati ed alla realizzazione di aree a verde pubblico attrezzato.

L'area oggetto di studio, compresa su due lati da viabilità pubblica e sui lati lunghi da residenze, risulta libera e comprende sia la particella di proprietà della CER sia la particella di proprietà comunale; quest'ultima, di limitate dimensioni (267,00 mq.) ha destinazione urbanistica da PRG 'Area per verde pubblico'.

L'area comunale, particella 2514 del foglio 11, ricadente nella maglia di intervento sarà attrezzata a verde pubblico conservando la stessa consistenza di 267 mq. anche se di forma differente.

Valutazioni e determinazioni conclusive regionali:

A fronte della riclassificazione adottata con la delibera CA n.1/2005 (con attribuzione della destinazione urbanistica di "Area per servizi di interesse collettivo" ex art. 22 delle NTA del PRG), e della correlata prescrizione regionale (con richiesta di puntuale specificazione, nell'ambito dei servizi elencati all'art. 22 delle NTA del PRG e nel rispetto delle disposizioni dell'art.3 del D.M. n.1444/1968, della tipologia di attrezzatura da realizzarsi sull'area, secondo le esigenze individuate dall'Amm.ne Com.le), all'area in questione viene oggi assegnata la destinazione a "centro di quartiere", la cui puntuale definizione, contenuta all'art.22/punto "c)" delle NTA del PRG, è la seguente:

"c) I centri di quartiere sono destinati alle attrezzature di interesse comune del quartiere: culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative e commerciali."

La predetta definizione è riferita, in tutta evidenza, al disposto dell'art.3 del DM n.1444/1968, che nell'ambito degli "spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi", al servizio della residenza (per ogni abitante), individua al punto "b)" le seguenti attrezzature:

"b) mq,2,00 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici PT, protezione civile, ecc.) ed altre;"

Nei limiti delle predette puntuali definizioni dell'art.3/punto "b)" del DM n.1444/1968 e dell'art.22/punto "c)" delle NTA del PRG, è pertanto accoglibile la predetta destinazione a "centro di quartiere" determinata con la DCC n.44/2010, risultando pertanto inammissibile l'insediamento sull'area in questione di attività commerciali e direzionali a carattere privato, come esplicitamente prospettato negli atti tecnico-amministrativi comunali trasmessi.

In particolare, si puntualizza che le predette attività commerciali e direzionali si configurano propriamente come insediamenti produttivi (zona omogenea di tipo "D" ai sensi del DM n. 1444/1968), urbanisticamente incompatibili con la destinazione a "Area per servizi di interesse collettivo" ex art. 22 delle NTA del PRG, adottata con la delibera CA n.1/2005.

Conseguentemente, non può essere preso in considerazione il progetto a scala edilizia proposto dai proprietari del suolo (CER srl), in quanto tipologicamente del tutto inappropriato rispetto alle attrezzature di interesse comune ammissibili in base dell'art.3/punto "b)" del DM n.1444/1968 e dell'art.22/punto "c)" delle NTA del PRG, in precedenza richiamate.

B1) - PRESCRIZIONE REGIONALE DI CUI AL PUNTO "B)" DELLA DGR n.1333/2007:
Regolamentazione dell'uso pubblico dell'attrezzatura di cui è ipotizzata la realizzazione.

Controdeduzioni comunali:

"L'uso pubblico dell'intervento si rileva dal fatto che la proposta prevede oltre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (strada, impianti idrici, fognanti, ecc.) la sistemazione delle aree a standards, oltre alla cessione delle stesse superfici.

Inoltre l'intervento prevede un collegamento viario e pedonale del plesso scolastico 'Bregante' alla Via Vittorio Veneto.

Il progetto prevede la sistemazione delle aree a verde non solo per la loro competenza (80 mq./100 mq.) ma anche per l'area di proprietà comunale p.lla 2154.

Inoltre è prevista la realizzazione di parcheggi pubblici interrati accessibili dalla stessa rampa di accesso ai parcheggi privati; la convenzione regola l'uso degli stessi. Questi Uffici propongono la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e dell'autorimessa interrata di proprietà comunale, per 30 anni dalla cessione al Comune."

Valutazioni e determinazioni conclusive regionali:

Stanti i pregiudiziali rilievi e le puntualizzazioni in precedenza riportati al punto A1, in questa sede non si entra nel merito delle predette controdeduzioni comunali.

Resta pertanto a carico del Comune di Monopoli provvedere esaurientemente al recepimento della presente prescrizione regionale in fase attuativa, subordinatamente al corretto adeguamento alla prescrizione A1.

Occorre infine precisare, con riferimento alle previsioni del PUG del territorio comunale, medio tempore oggetto di attestazione di compatibilità ai sensi della LR n.20/2001 giuste DGR n.1803 del 30/07/10 (attestazione definitiva di compatibilità) e n.2036 del 20/09/10 (rettifica), che l'area in questione risulta disciplinata come "contesti in formazione", ex art.30/P, e "contesti consolidati e da consolidare, mantenere e qualificare", ex art.22/S delle Norme Tecniche; in particolare, l'art.30/P, al primo comma, per detti contesti stabilisce specificatamente che "Si applicano le norme di cui ai relativi strumenti urbanistici attuativi del PRG Piccinato, adottati, approvati o in corso di elaborazione, indicati nelle tavole del PUG, o le disposizioni derivanti da sentenze di tribunale".

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta di approvare definitivamente, ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980, la variante al PRG del Comune di Monopoli, di cui alla delibera di Commissario ad acta n.1 del 18/07/05 (adozione) ed alla delibera di Consiglio Comunale n.44 del 22/06/10 (controdeduzioni alle prescrizioni regionali), per la tipizzazione dell'area in catasto p.lla 3580 del foglio n.11 (dell'estensione di mq.3.404), di proprietà della "Costruzioni Edili Rotondo C.E.R. s.r.l.", con attribuzione alla stessa area della destinazione di "Area per servizi di interesse collettivo" ex art.22 delle NTA del PRG.

Quanto innanzi, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla relazione SUR n.09 del 12/04/07 ed al parere CUR n.21/07 del 24/05/07, parti integranti della DGR n.1333 del 03/08/07, nei termini così come conclusivamente in precedenza riportati ai punti "A1" e "B1" e che qui per economia espositiva si intendono integralmente trascritti."

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della LR n.7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR N.28/2001 E S.M. E I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE, di conseguenza, ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980 e per le motivazioni espresse nella stessa relazione nelle premesse riportata, la variante al PRG del Comune di Monopoli, di cui alla delibera di Commissario ad acta n.1 del 18/07/05 (adozione) ed alla delibera di Consiglio Comunale n.44 del 22/06/10 (controdeduzioni alle prescrizioni regionali), per la tipizzazione dell'area in catasto p.lla 3580 del foglio n.11 (dell'estensione di mq.3.404), di proprietà della "Costruzioni Edili Rotondo C.E.R. s.r.l.", con attribuzione alla stessa area della destinazione di "Area per servizi di interesse collettivo" ex art.22 delle NTA del PRG; quanto innanzi, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla relazione SUR n.09 del 12/04/07 ed al parere CUR n.21/07 del 24/05/07, parti integranti della DGR n.1333 del 03/08/07, nei termini così come conclusivamente in precedenza riportati ai punti "A1" e "B1" e che qui per economia espositiva si intendono integralmente trascritti;

DI DEMANDARE al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Monopoli (BA), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del Servizio Urbanistica).

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola
